

L.R. Abruzzo 23-8-2016 n. 27 (Art. 6)

Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle società in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo.

Art. 6 *Esenzione* pagamento bollo auto per le autovetture di proprietà delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.

1. Sono esentati dal pagamento della *tassa automobilistica* regionale i veicoli utilizzati ai fini istituzionali di protezione civile dei quali risultano proprietarie presso il Pubblico registro automobilistico (PRA) le Organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco Territoriale e che siano impiegati nelle attività di protezione civile.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto dietro presentazione di apposita istanza corredata della copia del certificato di proprietà del veicolo unitamente all'attestazione del Servizio competente della Protezione Civile della Regione Abruzzo, che attesta l'iscrizione nell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile nonché l'effettivo utilizzo dei mezzi ai fini di protezione civile.

3. I beneficiari dell'*esenzione* comunicano ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti per i diritti di *esenzione* nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di variazione.

4. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma 3 è applicata una sanzione amministrativa nella misura fissa di euro 150,00 a veicolo.

5. Le esenzioni di cui al comma 1 sono attivate a decorrere dal 2017.

6. Alle minori entrate derivanti dall'**esenzione** di cui al comma 1, stimate annualmente in euro 25.000,00 ed allocate al Titolo 1, Tipologia 101, Categ. 50, si fa fronte con la diminuzione della spesa di pari importo al Titolo 1, Missione 11, Programma 01, dovuta alla abolizione del rimborso della **tassa automobilistica** a favore delle Associazioni convenzionate con la Regione per i veicoli utilizzati ai fini istituzionali di protezione civile di cui al comma 1.